

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FENU, SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, MORFINO

Modifica all'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, concernente l'individuazione di aree sottoposte a divieto di installazione di impianti eolici per la produzione di energia

Presentata il 30 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge mira a introdurre un meccanismo di salvaguardia per le aree ad elevato rischio di incendio, attribuendo alle regioni la possibilità di individuare specifiche zone all'interno delle quali può essere vietata l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile alimentati dal vento.

Appare necessario evidenziare che alcuni territori sono caratterizzati dalla presenza di elementi che concorrono a renderli particolarmente vulnerabili in caso di incendi, il cui spegnimento rischierebbe di essere impedito o fortemente rallentato a causa della presenza di manufatti per la produzione di energia eolica. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di territori boschivi in cui siano presenti numerosi insediamenti

agricoli, con le relative infrastrutture, che aumenterebbero considerevolmente la pericolosità degli incendi; in tali contesti dunque le operazioni di spegnimento degli incendi sarebbero inevitabilmente compromesse.

Come evidenziato dalla direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della regione Sardegna, la presenza degli aerogeneratori costituirebbe un ulteriore e problematico ostacolo alla navigazione dei mezzi aerei ad ala fissa nei corridoi di approccio alle fiamme, neutralizzando l'efficacia degli interventi di spegnimento. Analoghe considerazioni valgono per i mezzi ad ala rotante, in particolare nelle fasi di spegnimento e di approvvigionamento idrico.

A tale fine, la presente proposta di legge attribuisce alle regioni la possibilità di valutare, caso per caso e in base a criteri indefettibili, l'opportunità di consentire l'installazione di impianti di produzione di energia eolica in determinate aree del proprio territorio, sulla base di un'accurata analisi che tenga conto dei rischi e dei benefici.

Si dispone altresì la pubblicazione della cartografia territoriale in cui sono indicate le aree ritenute non idonee all'installazione di aerogeneratori, in ottemperanza al principio di trasparenza e per consentire agli operatori economici di poter effettuare le opportune valutazioni prima della presentazione di eventuali progetti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«*4-bis.* Le regioni, sulla base del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto ai sensi dell'articolo 3 e delle linee guida di cui al decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 26 febbraio 2002, ovvero della legge regionale di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, possono procedere all'individuazione di aree sottoposte a divieto di installazione di impianti eolici per la produzione di energia, tenendo conto dei fattori di rischio individuati dal piano medesimo.

4-ter. Le regioni aggiornano il piano di cui all'articolo 3, integrando la cartografia del piano medesimo con l'indicazione delle aree sottoposte al divieto di cui al comma *4-bis*.

4-quater. La cartografia di cui al comma *4-ter* è pubblicata nel sito *internet* istituzionale di ciascuna regione ».



19PDL0103290